

Circolare n. 3/2021

# DECRETO SOSTEGNI

LE PRINCIPALI NOVITA'

## **Gentile Cliente,**

approvato il “**Decreto Sostegni**” dal Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì 19 marzo 2021, che **entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il decreto interviene, con uno **stanziamento di circa 32 miliardi di euro**, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. L’obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede.

1

---

## **Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali:**

1. SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA
2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
3. MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
4. ENTI TERRITORIALE
5. ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

## **Il testo del decreto si articola in 5 titoli e 41 articoli**

*Analizziamo in seguito le principali misure contenute nel decreto Sostegni.*



## CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

### ARTICOLO 1

È riconosciuto un **contributo a fondo perduto** ai soggetti che svolgono attività **d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario**.

Il contributo spetta **a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato** e dei corrispettivi 2020 **sia inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019. Ai soggetti che hanno **attivato la partita Iva dal 2019** il contributo **spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta**.

Il contributo è determinato **applicando una percentuale** alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all'attivazione), così determinata:

- **60%** se i ricavi e compensi del 2019 **non sono superiori a 100.000 euro**
- **50%** se i ricavi e compensi 2019 **sono superiori a 100.000 euro** ma **non superiori a 400.000 euro**
- **40%** se i ricavi e compensi 2019 **sono superiori a 400.000 euro** ma **non superiori a 1 milione di euro**
- **30%** se i ricavi e compensi 2019 **sono superiori a 1 milione di euro** ma **non a 5 milioni di euro**
- **20%** se i ricavi o compensi 2019 **sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro**.

È comunque riconosciuto l'importo **minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**. L'importo massimo è pari a **150.000 euro**.

Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, **in forma di credito d'imposta**.

Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell'apposita procedura telematica **(ad oggi non ancora disponibile)**.

## REGISTRI IVA PRECOMPILATI

ARTICOLO 1

Viene **differito al 1° luglio 2021** il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti **i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate**. Le bozze della dichiarazione annuale Iva saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.

## CONTRIBUTI ATTIVITA' CENTRI COMMERCIALI - ABROGAZIONE

ARTICOLO 1

Vengono **abrogate** le previsioni dell'articolo 1 commi 14-bis e 14-ter D.L. 137/2020, che prevedevano, nell'anno 2021, **un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali** e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

## CONTRIBUTI ATTIVITA' IN COMUNI CON SANTUARI RELIGIOSI

ARTICOLO 1

Viene **modificato l'articolo 59 D.L. 104/2020** in materia di contributi a fondo perduto per **attività economiche e commerciali nei centri storici**. A seguito delle modifiche i contributi sono riservati alle **attività svolte nei comuni ove sono situati santuari religiosi** se la popolazione è superiore a 10.000 abitanti.

3

## MISURE PER COMUNI A VOCAZIONE MONTANA

ARTICOLO 2

**Viene istituito un Fondo**, destinato alle **Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano**, per la concessione di contributi a favore dei soggetti che esercitano attività **d'impresa nei Comuni** a vocazione montana appartenenti a **comprensori sciistici**.

## FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI

ARTICOLO 3

Previsto un **incremento, pari a 1.500 milioni di euro**, della dotazione finanziaria del Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, **che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019** un reddito complessivo **non superiore a 50.000 euro** e abbiano subito un calo del fatturato o dei



corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019 (articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020).

### **PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' AGENTE RISCOSSIONE**

ARTICOLO 4

**Viene esteso al 30 aprile** il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento** affidati all'Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio). **I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati** in unica soluzione **entro il mese successivo** al termine del periodo di sospensione (**31.05.2021**).

### **ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO**

ARTICOLO 4

**Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020** possono essere versate **entro il 31.07.2021**. Le rate in scadenza il **28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021** possono essere **versate entro il 30.11.2021**. Sono riconosciuti i c.d. "5 giorni di tolleranza".

4

### **ANNULLAMENTO DEI CARICHI – MINI CONDONO**

ARTICOLO 4

**Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro** risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 2000 al 2010** (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, **un reddito imponibile fino a 30.000 euro**.

**La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche** che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. **Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto**.

Fino alla data dell'annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

### **DEFINIZIONE AVVISI BONARI NON SPEDITI**



ARTICOLO 5

**Potranno essere emanati appositi provvedimenti** per la definizione delle somme dovute a seguito di **avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti** nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (**relativi alle dichiarazioni riferite al 2017**) e entro il 2021 (**relativi alle dichiarazioni riferite al 2018**). La definizione **non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973**. Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato **una riduzione del volume d'affari superiore al 30%** (o dell'ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva). **Sarà l'Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione**, se sussistono i requisiti previsti. In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.

### CERTIFICAZIONE UNICA E CONSERVAZIONE FATTURE 2019 - PROROGA

ARTICOLO 5

Come già annunciato con apposito comunicato stampa, il termine di trasmissione della **Certificazione Unica 2021** è stato differito **al 31.03.2021**. Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in **conservazione entro il 10.06.2021**.

5

### CANONE RAI RIDUZIONE STRUTTURE RICETTIVE

ARTICOLO 6

**Per l'anno 2021**, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, **il canone di abbonamento è ridotto del 30%**. *È riconosciuto un credito d'imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.*

### INDENNITA' LAVORATORI STAGIONALI, SPORTIVI E SPETTACOLO

ARTICOLO 10

Ai lavoratori **stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo** e agli **incaricati alle vendite**, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020, **è riconosciuta un'indennità di 2.400 euro**. Un'indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di ulteriori fattispecie dettagliatamente indicate dalla norma. È



riconosciuta un'indennità ai lavoratori impiegati con **rapporti di collaborazione**, anche presso le ASD e le SSD, **in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019.**

**La domanda** per le indennità va presentata all'INPS **entro il 30 aprile 2021**, tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto.

**Ai lavoratori già beneficiari delle indennità** (articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) **l'indennità una tantum pari a 2.400 euro è erogata automaticamente.**

Le indennità non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito.

## **DISPOSIZIONE IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA**

ARTICOLO 11

**Rifinanziato il fondo per il reddito di cittadinanza.**

Si prevede inoltre che, per l'anno 2021, **i componenti del nucleo familiare** che beneficia del reddito di cittadinanza **possano stipulare uno o più contratti a termine** senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto **se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui.**

Qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine dovesse comportare un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di euro 10.000 annui, **il beneficio economico resta sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare** fino a un massimo di 6 mesi.

## **DISPOSIZIONE IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA**

ARTICOLO 12

Si riconosce l'erogazione delle ulteriori **mensilità di marzo, aprile e maggio 2021** del **reddito di emergenza** ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano **in possesso cumulativamente di tutti i requisiti di legge.** Previste agevolazioni per i nuclei familiari che risiedono in **abitazione in locazione.**

**Le nuove quote di Rem** sono riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti generali, **ai soggetti con ISEE** in corso di validità, ordinario o corrente, **non superiore ad euro 30.000**, che hanno **terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL.**

**Il Rem è cumulabile solo con l'assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità** e natura giuridica e la domanda deve essere presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021.

**Lo Studio è a Vostra disposizione per qualsiasi approfondimento**

**Cordiali saluti**

*Dott. Antonio Procida*

*Dott. Pietro Vivone*

*Procida Vivone & Partners ® da sempre vicini alla tua impresa*

7

---

